

16_22_1_DPR_104_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0104/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 5 della succitata legge regionale 31/2015 il quale prevede che:

- la Regione rimborsa, agli Enti del servizio sanitario regionale, gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento;

- il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita;

- con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri;

- a integrazione delle risorse regionali appositamente stanziati possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali;

VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)" predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;

RITENUTO di emanare il sopradetto regolamento;

VISTO l'articolo 28, comma 10 della succitata legge regionale 31/2015, il quale dispone che, per le finalità di cui all'articolo 21, comma 5, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a carico del capitolo 5018 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 con la denominazione "Rimborsi agli Enti del servizio sanitario regionale degli oneri sostenuti per i ricoveri umanitari";

VISTI:

- l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 4 maggio 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE

16_22_1_DPR_104_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti richiedenti
- Art. 4 Requisiti dei beneficiari
- Art. 5 Modalità per la presentazione della richiesta
- Art. 6 Istruttoria della richiesta e costituzione della Commissione di valutazione
- Art. 7 Spese ammissibili
- Art. 8 Liquidazione del rimborso
- Art. 9 Richiesta di nuovo ricovero
- Art. 10 Risorse disponibili
- Art. 11 Disposizione transitoria
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), disciplina i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri a favore di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) soggetto richiedente: il soggetto giuridico che può presentare la richiesta di autorizzazione al ricovero;
- b) beneficiario: la persona fisica che beneficia della prestazione di ricovero;
- c) struttura sanitaria regionale: la struttura pubblica con sede sul territorio regionale che fornirà la prestazione di ricovero.

Art. 3 (Soggetti richiedenti)

1. Possono presentare richiesta di autorizzazione al ricovero di cui al presente regolamento gli Enti del servizio sanitario regionale.

Art. 4 (Requisiti dei beneficiari)

1. Il beneficiario per il quale è presentata richiesta di autorizzazione al ricovero deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino e residente in un Paese non appartenente all'Unione Europea e con il quale non sussistono rapporti convenzionali o accordi bilaterali con l'Italia in materia di assistenza sanitaria;
- b) essere affetto da una patologia severa non a carattere cronico, il cui trattamento riveste carattere di urgenza (pericolo di vita, aggravamento della malattia comportante grave disabilità fisica) e non può essere erogato nel Paese di residenza;
- c) non essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione);
- d) entrare in territorio italiano unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario autorizzato con rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 286/1998.

Art. 5 (Modalità per la presentazione della richiesta)

1. Il soggetto richiedente presenta la richiesta, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito Direzione.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contiene:

- a) i dati anagrafici del beneficiario e l'indicazione della sua data di arrivo in Italia;
- b) la dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente che tutte le procedure burocratiche per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia saranno regolarmente espletate;
- c) la dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente a provvedere, con risorse esterne al Fondo sanitario regionale, agli oneri relativi al trasporto, viaggio, soggiorno del beneficiario ed eventualmente del suo accompagnatore fino alla fine del percorso di cura e al successivo rientro al Paese di residenza nonché alle spese connesse alle prestazioni sanitarie relative al ricovero eccedenti l'ammontare del rimborso regionale.

3. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) una relazione clinica, sottoscritta da un medico di una struttura sanitaria del Paese di provenienza, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana o inglese, attestante le condizioni di salute del soggetto interessato e il carattere di urgenza del ricovero, corredata dalla documentazione che si ritiene utile ai fini dell'inquadramento della patologia;

- b) una dichiarazione, sottoscritta da un medico di una struttura sanitaria del Paese di provenienza ovvero altra idonea documentazione attestante la non disponibilità di cure adeguate alla complessità della situazione clinica nel Paese di residenza;
- c) la dichiarazione del beneficiario o, se minore, del suo rappresentante legale, di non essere in possesso dei titoli per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e che egli richiede l'ingresso unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario preventivamente autorizzato ai sensi del presente regolamento;
- d) l'indicazione del costo previsto per l'intervento di ricovero, calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)", correlato alla prestazione di ricovero richiesta e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate.
- e) l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 6 (Istruttoria della richiesta e costituzione della Commissione di valutazione)

1. La richiesta è valutata da un'apposita Commissione, costituita presso la Direzione con decreto del Direttore centrale, la quale valuta la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e provvede a richiedere eventuali integrazioni.
2. La Commissione è composta da un medico specializzato in medicina legale e delle assicurazioni e da due dipendenti della Direzione.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la Direzione comunica al soggetto richiedente l'accoglimento della richiesta o il suo eventuale diniego.
4. Le richieste sono finanziate sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di presentazione di più richieste che esauriscono le risorse stanziate, è attribuita priorità alle richieste che coinvolgono pazienti minori e a quelle che rivestono maggiore carattere di urgenza per il rischio di sopravvivenza o di grave disabilità fisica qualora non sia sottoposto al trattamento richiesto.
5. La Direzione, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3, provvede a indicare l'importo del rimborso assentito per l'intervento, previa verifica della correttezza del "Diagnosis-Related Group" (DRG), correlato alla prestazione di ricovero accolta e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate e della disponibilità residua di bilancio.

Art. 7 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa:
 - a) i costi relativi al ricovero comprensivi delle indagini diagnostiche e delle terapie farmacologiche o riabilitative connesse all'intervento nella misura prevista dal tariffario regionale delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore;
 - b) i costi relativi alle prestazioni eseguite in regime ambulatoriale, connesse all'intervento, nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore;
 - c) i costi relativi alla terapia farmacologica connessa all'intervento prescritta all'atto della dimissione del paziente per un periodo non superiore a 60 giorni.

2. La terapia farmacologica prescritta all'atto della dimissione del paziente è effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera.

3. Qualora, successivamente alla presentazione della richiesta e prima della liquidazione del rimborso, emergano costi ulteriori o diversi rispetto a quelli originariamente indicati, il soggetto richiedente può integrare la richiesta con apposita comunicazione alla Direzione. In tal caso, fermo restando i limiti previsti all'articolo 10, la Commissione, entro quindici giorni, provvede a una nuova valutazione di conformità dei costi, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 8 (Liquidazione del rimborso)

1. La richiesta di rimborso delle spese di ricovero è trasmessa, da parte della struttura sanitaria regionale interessata, alla Direzione al termine del ricovero ovvero al momento in cui non è più necessario effettuare ulteriori ricoveri o prestazioni sanitarie correlate.

2. La richiesta di rimborso è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della scheda nosologica relativa al ricovero effettuato ovvero altra idonea documentazione in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera;

b) la dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato B:

1) della spesa totale della prestazione di ricovero effettuata e delle eventuali ulteriori prestazioni connesse, calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)" ovvero nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore;

2) della spesa coperta dal rimborso regionale;

3) dell'importo dell'eventuale cofinanziamento a copertura della spesa totale dell'intervento di ricovero, qualora eccedente il rimborso regionale concesso.

3. La Direzione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede al rimborso a favore della struttura sanitaria regionale sulla base della documentazione di cui ai commi precedenti e nei limiti dell'importo massimo, previsto annualmente per ciascun ricovero.

4. Il rimborso non può essere concesso per spese sostenute nell'anno solare precedente a quello della richiesta.

Art. 9 (Richiesta di nuovo ricovero)

1. Nel caso di necessità di un ulteriore ricovero, anche se collegato alla medesima patologia, qualora il paziente, dopo le dimissioni, sia rientrato nel Paese di provenienza, è necessario presentare una nuova richiesta.

2. Nel caso di necessità di ulteriore ricovero collegato alla medesima patologia, qualora il paziente dopo le dimissioni non sia rientrato nel Paese di provenienza, è sufficiente una integrazione della precedente richiesta, da parte del soggetto richiedente, contenente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria regionale interessata che attesti le ragioni, le modalità, la durata del nuovo ricovero e il costo previsto calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group" (DRG).

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, la Commissione valuta l'accogliibilità dell'integrazione richiesta o il suo eventuale diniego e la Direzione ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

4. Ove, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, la Commissione stia procedendo alla valutazione di altra richiesta e le disponibilità finanziarie non consentano la finanziabilità di entrambi gli interventi, la medesima Commissione valuta, sulla base degli elementi clinici, quale sia il ricovero a cui attribuire la priorità.

Art. 10 (Risorse disponibili)

1 Il limite massimo previsto per ciascun ricovero è definito annualmente con decreto del direttore centrale della Direzione, tenuto conto delle risorse stanziare nel relativo capitolo di spesa.

Art. 11 (Disposizione transitoria)

1 Per l'annualità 2016 il limite massimo previsto per ciascun ricovero è pari a Euro 30.000,00.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Rif. Art. 5 Regolamento

Marca
da
bollo
(ove ricorra)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Riva Nazario Sauro, 8
34124 - Trieste

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO E ALLE PRESTAZIONI CONNESSE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI, PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015, N. 31 (NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE STRANIERE IMMIGRATE).

Il sottoscritto _____ nato/a a _____ il
_____, in qualità di _____ legale rappresentante
del/della _____

presenta richiesta autorizzazione al ricovero e alle prestazioni connesse ai sensi del Regolamento regionale emanato in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

A tal fine **dichiara** che il beneficiario del ricovero è: (dati anagrafici del soggetto da ricoverare – *iniziali del nome e del cognome, data di nascita, Stato estero di nascita e residenza*)

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Ente richiedente, **si impegna** a:

- espletare tutte le procedure burocratiche necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del beneficiario;
- provvedere, con risorse esterne al Fondo sanitario regionale, agli oneri relativi al trasporto, viaggio, soggiorno del beneficiario ed eventualmente del suo accompagnatore fino alla fine del percorso di cura e al successivo rientro al Paese di residenza nonché alle spese connesse alla prestazioni sanitarie relative al ricovero eccedenti l'ammontare del rimborso regionale.

Dichiara di essere a conoscenza della normativa che regola la fattispecie in oggetto e che all'esecuzione dell'intervento sanitario non consegue l'iscrizione, né obbligatoria né volontaria, al Servizio Sanitario Regionale.

Il sottoscritto comunica che la data di arrivo in Italia del beneficiario è _____
e che il medesimo beneficiario sarà ricoverato presso la seguente struttura sanitaria regionale

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- a) una relazione clinica, sottoscritta dal medico di struttura sanitaria del Paese di provenienza, e relativa traduzione in lingua italiana o inglese, attestante le condizioni di salute del soggetto interessato e il carattere di urgenza del ricovero, corredata dalla documentazione utile ai fini dell'inquadramento della patologia;
- b) una dichiarazione, sottoscritta da un medico di una struttura sanitaria del Paese di provenienza ovvero altra idonea documentazione attestante la non disponibilità di cure adeguate alla complessità della situazione clinica nel Paese di residenza;
- c) la dichiarazione del beneficiario o, se minore, del suo rappresentante legale, di non essere in possesso dei titoli per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e che egli richiede l'ingresso unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario preventivamente autorizzato ai sensi del presente regolamento;
- d) l'indicazione del costo previsto per l'intervento di ricovero, calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)", correlato alla prestazione di ricovero e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate;
- e) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario ovvero, se minore, dal suo rappresentante legale;
- f) fotocopia del passaporto del beneficiario e di quello dell'eventuale accompagnatore in corso di validità.

(luogo e data) _____, lì _____

Firma e timbro del
Legale rappresentante

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati personali, anche sensibili, che la riguardano verranno trattati per il solo procedimento afferente la richiesta di autorizzazione di ricovero ai sensi del "Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)".
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatizzata.
3. Il conferimento dei dati, necessario per attuare le finalità sopraindicate, è facoltativo. Tuttavia, il mancato e/o errato conferimento degli stessi, in tutto o in parte, comporta l'impossibilità da parte dell'Amministrazione regionale di procedere alla regolare istruttoria della pratica e, quindi, all'eventuale autorizzazione all'assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.
4. I dati personali e sensibili non possono essere diffusi ma possono essere comunicati, per le finalità soprariportate, alla Commissione che valuterà la richiesta e alle strutture sanitarie regionali che forniranno la prestazione di ricovero. Tali dati, resi anonimi, potranno essere elaborati in forma aggregata, anche per finalità statistiche.
5. Il titolare del trattamento è: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste in Piazza Unità d'Italia, 1.
6. Il responsabile del trattamento è: Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste in Riva Nazario Sauro, 8.
7. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino straniero
(se minorenni è necessaria la firma del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale).

Luogo e data _____ Firma _____

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato B

Rif. Art. 8 Regolamento

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
 politiche sociali e famiglia
 Riva Nazario Sauro, 8
34124 - Trieste

**DICHIARAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER INTERVENTI DI RICOVERO
 UMANITARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO IN ATTUAZIONE
 DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015, N. 31 (NORME
 PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE STRANIERE IMMIGRATE).**

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a _____ il _____, e _____ residente
 a _____, in qualità di legale rappresentante della

DICHIARA CHE

- a) la spesa totale della prestazione di ricovero effettuata e delle eventuali ulteriori prestazioni connesse, a favore del beneficiario (*indicare le iniziali*) _____, calcolata secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)" ovvero nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore è pari a Euro _____ ed è conforme alla scheda nosologica ovvero ad altra idonea documentazione sanitaria;
- b) la spesa sostenuta per il ricovero del medesimo beneficiario, coperta dal rimborso regionale è pari a Euro _____ ed è conforme alle voci di spesa ammissibili e autorizzate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 e 7 del Regolamento;
- c) (*da compilare solo nel caso in cui il costo totale dell'intervento di ricovero ecceda il rimborso regionale concesso*) che le spese eccedenti il rimborso regionale concesso sono state finanziate da

(luogo e data) _____, lì _____

Firma e timbro del
 Legale rappresentante

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI